

	CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA	
	E METROPOLITANA DI TORINO	
	APPENDICE CONTRATTUALE ALLA SEZIONE II	
	Con la scrittura privata non autenticata, redatta in un unico	
	originale,	
	TRA	
	l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale(di segui-	
	to anche denominata "Agenzia per la Mobilità") con sede in	
	Torino via Belfiore 23/C, codice fiscale 97639830013, ente	
	concedente con riferimento ai servizi di cui alle sezione II	
	del contratto di servizio relativo ai servizi di mobilità ur-	
	ban a e metropolitana di Torino sottoscritto in data	
	29/10/2012 (unitamente alla Città di Torino, alla Società In-	
	fratrasporti.To S.r.l. ed alla Società GTT S.p.A.), in questo	
	atto rappresentata dall'ing. Cesare Paonessa, nato a Catanza-	
	ro il 13/05/1962, il quale sottoscrive il presente atto non	
	in proprio ma in qualità di direttore dell'area pianificazio-	
	ne e controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato	
	per la carica presso la sede dell'Agenzia, in Torino via Bel-	
	fiore 23/C	
	E	
	il soggetto concessionario, la Società G.T.T. S.p.A., con se-	
	de in Torino, Corso Turati, 19/6, iscritta nel Registro delle	
	Imprese di Torino al n° 08555280018, in questo atto rappre-	
		- 1 -

	sentato dal dott. Roberto Barbieri, nato a Napoli il 4 feb-	
	braio 1953, domiciliato per la carica presso la sede di "GTT	
	S.p.A." e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa,	
	premessi:	
	- che in data 29/10/2012 è stato sottoscritto il contratto	
	di servizio relativo ai servizi di mobilità urbana e me-	
	tropolitana di Torino (di seguito per brevità contratto)	
	che, con riferimento alle premesse, alla Sezione I Parte	
	generale e alla Sezione II - Servizio di trasporto pubbli-	
	co locale urbano e suburbano- viene richiamato in tutte le	
	sue disposizioni ed in particolare:	
	o l'art. 29, comma 6 del contratto stabilisce che "il va-	
	lore annuale delle compensazioni economiche degli ob-	
	blighi di servizio è definito annualmente mediante ap-	
	provazione preventiva del Piano di esercizio annuale, è	
	calcolato sulla base delle compensazioni unitarie di	
	cui al successivo comma 7 ed è oggetto di specifica ap-	
	pendice contrattuale."	
	o il primo periodo del comma 1 dell'art. 30 prevede che	
	"Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un	
	dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi del-	
	l'articolo 29. comma 6."	
	o l'articolo 13 del contratto prevede che "eventuali mo-	
	dificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II,	
- 2 -		

	<i>III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme</i>	
	<i>di cui alle singole sezioni seguenti";</i>	
	o l'articolo 15, comma 7, del contratto prevede che	
	<i>"[...]Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni</i>	
	<i>contrattuali di una specifica sezione sono determinate</i>	
	<i>dall'Ente titolare del contratto di servizio con rife-</i>	
	<i>rimento alla specifica sezione e stipulate tra detto</i>	
	<i>Ente e il Concessionario.";</i>	
	- che le parti intendono attuare le disposizioni di cui agli	
	artt. 29, comma 6 e 30 del contratto definendo il valore	
	annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di	
	servizio sulla base delle risorse impegnate dall'Agenzia	
	per la Mobilità con determinazione n. 288 del 26/07/2012	
	in quanto rese disponibili dalla Regione Piemonte per ef-	
	fetto della D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 con cui la	
	Regione Piemonte ha approvato misure urgenti in materia di	
	servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2012-	
	2014 riducendo le risorse rese disponibili nell'ambito de-	
	gli accordi di programma sottoscritti con gli enti sogget-	
	ti di delega ai sensi della LR. 1/2000 per il finanziamen-	
	to dei servizi minimi del programma triennale 2007-2009	
	cui il contratto con riferimento alla presente Sezione si	
	adeguerà nel corso della sua durata con una razionalizza-	
	zione dei servizi minimi;	
		- 3 -

	-	che le parti, di comune accordo e con specifico riferimento alla Sezione II, hanno ritenuto necessario apportare le integrazioni e modifiche agli 23, 25 e 28 del contratto, di seguito meglio descritte, al fine di:
	o	definire le procedure di redazione, approvazione e modifica del Piano di esercizio annuale;
	o	dettagliare le modalità di accesso alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione delle informazioni relative ai dati giornalieri di produzione del servizio;
	o	individuare un organismo paritetico deputato alla gestione del contratto di servizio;
		tutto quanto sopra premesso si stabilisce
		Articolo 1 - Premesse
	1.	Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente appendice contrattuale.
		Articolo 2 - Definizione del valore annuale del contratto relativamente alla Sezione II
	1.	Il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è definito in € 148.562.200,00 oltre I.V.A.
	2.	Il valore di cui al comma 1 è definito sulla base delle compensazioni economiche unitarie risultanti dall'offerta (art. 29, comma 7 del contratto) e dalla seguente produ-
- 4 -		

	zione di servizi media annua programmabile per l'intera	
	durata del contratto sulla base delle risorse economiche	
	impegnabili alla data del 26/07/2012:	
	- Linea tranviaria 4 = 1.850.000 vett*km annue	
	- Altre linee tranviarie = 5.000.000 vett*km annui	
	- Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18	
	metri o superiore = 11.500.000 vett*km annui	
	- Altre linee esercite con autobus = 25.700.000 vett*km	
	annui.	
	Articolo 3 - Modifiche all'art. 23 del contratto	
	1. L'art. 23, comma 1 del contratto è sostituito dal seguen-	
	te:	
	<i>"1. La presente Sezione disciplina i rapporti tra l'Agenzia</i>	
	<i>per la Mobilità e il soggetto concessionario in merito</i>	
	<i>all'affidamento della gestione del Servizio di Trasporto Pub-</i>	
	<i>blico Locale nell'ambito della rete descritta nel "Programma</i>	
	<i>di Servizio - PS" (Allegato II.1 al Contratto), definito</i>	
	<i>dall' Agenzia per la Mobilità come successivamente specifica-</i>	
	<i>to, e riportante, per ciascuna delle Linee oggetto del pre-</i>	
	<i>sente Contratto, le caratteristiche del servizio che dovrà</i>	
	<i>essere erogato."</i>	
	2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 del contratto sono inseriti i	
	seguenti commi:	
	<i>"4. I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di co-</i>	
		- 5 -

	rona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo T.se, Chie-	
	ri e Moncalieri, costituiscono servizi connessi ai servizi di	
	cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al	
	precedente articolo 2.	
	5 Sulla base delle indicazioni del Programma di Servizio il	
	Concessionario genera il proprio "Preventivo del Programma di	
	Esercizio - PPE"; il PPE dovrà approssimare al meglio il PS,	
	salvo le varianti eventualmente proposte e opportunamente	
	giustificate da parte del Concessionario e autorizzate da	
	parte dell'Ente Concedente e non potrà in nessun caso preve-	
	dere una produzione annua complessiva inferiore a quella in-	
	dicata nel PS.	
	6. Il PPE è approvato dall'Ente concedente. Il Concessionario	
	è tenuto a erogare la produzione dei servizi di cui al PPE	
	approvato, ivi descritti, per ciascuna linea del sistema, se-	
	condo la distribuzione giornaliera e annua descritte.	
	7. La produzione annua dei servizi di cui al PPE approvato	
	viene calcolata utilizzando il "Calendario Annuale Standard -	
	CS" che costituisce la sintesi delle variazioni previste nei	
	vari periodi dell'anno della produzione giornaliera comples-	
	siva di sistema rispetto a quella richiesta nelle giornate	
	tipo di riferimento (feriale, sabato, festiva del periodo	
	scolastico invernale). Tale modulazione è da intendersi rife-	
	rita esclusivamente all'intero sistema di trasporto oggetto	
- 6 -		

	della presente Sezione II; il servizio offerto da ogni singo-	
	la linea potrà quindi discostarsi anche sensibilmente, così	
	come specificato nel PS e nel PPE. Il CS, ai fini del ricono-	
	scimento corrispettivo delle compensazioni economiche degli	
	obblighi di servizio, è convenzionalmente assunto costante	
	per l'intera durata del contratto di servizio. Pertanto non	
	sono previste variazioni delle percorrenze annue tali da de-	
	terminare modifiche al corrispettivo contrattuale conseguenti	
	all'applicazione del calendario dell'anno corrente.	
	8. Il PPE approvato, applicato al calendario reale dell'anno	
	in corso, costituirà il "Programma di Esercizio - PE" di ri-	
	ferimento per tale anno.	
	9. Il PE sarà oggetto di revisione annuale con le seguenti	
	modalità:	
	ogni anno l' Agenzia per la Mobilità fornirà al concessiona-	
	rio gli indirizzi per la redazione del PPE relativo all'anno	
	seguente, nel quadro delle risorse disponibili e fornendo in-	
	dicazioni in merito all'utilizzo di eventuali risparmi deri-	
	vanti dalle variazioni autorizzate;	
	nel rispetto delle indicazione di cui al precedente alinea il	
	concessionario, entro 30 giorni solari dal loro ricevimento,	
	dovrà predisporre e far pervenire all'Agenzia per la Mobilità	
	un proposta di PPE per l'anno seguente, redatta sulla base	
	delle caratteristiche di servizio correnti (velocità commer-	
		- 7 -

	<p>ciale, programmi di esercizio delle singole linee, percorsi, etc.);</p>	
	<p>entro i successivi 30 giorni solari l'Agenzia per la Mobilità, valutata la proposta e richieste eventuali modifiche, approverà il PPE per l'anno seguente.</p>	
	<p>10. Il PE assume valenza contrattuale. La produzione annua complessiva sarà calcolata applicando la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PE al "Calendario Annuale Standard" così come indicato nel PS. Eventuali variazioni della produzione annua così calcolata rispetto a quella contrattuale saranno valorizzate ai sensi del successivo art.29.</p>	
	<p>11. <u>(Caratteristiche del Programma di Servizio definito dall'Agenzia per la Mobilità)</u></p>	
	<p>11.1 Il Programma di Servizio (PS) suddivide le linee costituenti il Sistema di Trasporto, come segue:</p>	
	<p>A) a seconda del modello di esercizio previsto, in:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - linee a intervallo: linee la cui caratteristica prevalente non risulta tanto l'orario di partenza delle singole corse, quanto il rispetto dell'intervallo programmato dei passaggi alle singole fermate (variabile in funzione dei periodi della giornata); 	
	<ul style="list-style-type: none"> - linee a orario cadenzato: linee le cui corse sono regolate a orario ma che, in virtù del cadenzamento degli orari nel corso della giornata, risultano assimilabili 	
<p>- 8 -</p>		

	alle linee a intervallo (seppur con una frequenza dei	
	passaggi normalmente inferiore);	
	- linee a orario puro: linee per le quali il vincolo è	
	costituito dal rispetto degli orari di partenza/arrivo	
	delle singole corse;	
	- linee a chiamata	
	B) a seconda della tipologia del servizio, in:	
	- linee comunali di Torino: linee il cui percorso risulta	
	interno ai confini della Città di Torino, a loro volta	
	suddivise in:	
	o portanti: carico massimo superiore a 600 pax/ora	
	per direzione, trasportano più di 25mila	
	pax/giorno ciascuna;	
	o ordinarie: carico massimo compreso tra 200 e 650	
	pax/ora per direzione, trasportano da 5mila a	
	25mila pax/giorno ciascuna;	
	o complementari: carico massimo inferiore a 100	
	pax/ora per direzione, trasportano meno di 2mila	
	pax/giorno ciascuna;	
	- linee direttrici: linee di collegamento tra i Comuni	
	esterni e Torino, a loro volta suddivise in:	
	o principali: carico massimo superiore a 400	
	pax/ora per direzione, trasportano più di 9mila	
	pax/giorno ciascuna;	
		- 9 -

	o secondarie: carico massimo compreso tra 200 e 400	
	pax/ora per direzione, trasportano da 2mila a	
	8mila pax/giorno ciascuna;	
	- linee integratrici/complementari (con carico massimo	
	inferiore a 300 pax/ora per direzione, trasportano meno	
	di 4mila pax/giorno ciascuna):	
	o linee comunali e di collegamento ai Comuni ester-	
	ni a Torino;	
	o linee di prossimità, che penetrano entro i confi-	
	ni di Torino;	
	- Servizi metropolitani: linee di collegamento tra Comu-	
	ni, che effettuano un ridotto numero di fermate in To-	
	rino;	
	- Servizi speciali: linee principalmente finalizzate a	
	servire poli scolastici o produttivi;	
	- Servizi a chiamata.	
	11.2. Per ciascuna delle linee oggetto del presente Contratto	
	vengono specificati nel PS:	
	- Percorso, lunghezza e fermate principali;	
	- Tipo di regolazione (a intervallo, a orario cadenzato o	
	a orario);	
	- Tipo di Linea (comunale, direttrice, integratrice, e-	
	xtraurbana, speciale, a chiamata);	
	- Tipo del veicolo da impiegare (tram o autobus con indi-	
- 10 -		

	cazione della capacità unitaria calcolata utilizzando	
	uno standard di 4 posti in piedi al mq);	
	- Velocità commerciale di riferimento a inizio contratto;	
	11.3. Per le linee a intervallo o a orario cadenzato vengono	
	specificati:	
	- capacità oraria per periodo della giornata;	
	- quantità di corse, produzione (veicoli*km);	
	- capacità offerta (posti*km) per ciascun periodo della	
	giornata e/o per l'intera giornata;	
	11.4. Per le linee a orario vengono specificati:	
	- periodo di effettuazione;	
	- orari di partenza/arrivo delle singole corse;	
	- orari indicativi di passaggio alle fermate intermedie.	
	12. (<u>Caratteristiche del Preventivo del Programma di Eserci-</u>	
	<u>zio formulato dal Concessionario</u>)	
	12.1 (Descrizione del PPE) Il PPE relativo alle linee a in-	
	tervallo o a orario cadenzato riporta, per ciascuna delle tre	
	giornate tipo (feriale, sabato e festiva) e per ciascuna del-	
	le linee interessate la produzione programmata (in termini di	
	vett*km commerciali e posti*km) relativa sia all'intera	
	giornata che alle fasce orarie indicate nel PS.	
	12.2 La produzione annua complessiva sarà calcolata applican-	
	do la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PPE	
	al "Calendario Annuale Standard".	
		- 11 -

	12.3 Il PPE relativo alle linee a orario riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la periodicità di effettuazione delle stesse, gli orari di passaggio previsti alle principali fermate e la produzione annua (in termini di vett.*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".	
	12.4 Il PPE relativo alle linee a chiamata riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la fascia oraria di disponibilità del servizio, i poli territoriali serviti e gli itinerari ammissibili, la produzione annua massima (in termini di vett*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del "Calendario Annuale Standard".	
	12.5. Tutti i calcoli saranno riferiti a corse, vett*km commerciali, ovvero sia al netto delle percorrenze "tecniche" per collegamenti deposito-linea, linea-deposito e/o deposito-deposito; le "percorrenze tecniche si intendono, pertanto, interamente compensate nell'ambito delle compensazioni economiche contrattuali erogate per le vett.*km commerciali."	
	Articolo 4 - Modifiche all'art. 26 del contratto	
	1. L'art. 26, comma 1 del contratto di servizio è sostituito dal seguente:	
	"1. Ai fini della gestione del contratto e della programmazione dei servizi di cui alla presente sezione, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autoriz-	
- 12 -		

	zato dall'Agenzia per la Mobilità, l'accesso da postazione	
	remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e	
	acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti infor-	
	matici condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione	
	del servizio.	
	In particolare il concessionario rende consultabili e/o sca-	
	ricabili, al termine di ogni giornata di esercizio, i dati	
	relativi al servizio reso in un formato che sia fruibile in	
	maniera automatica dai sistemi informatici dell'Agenzia (es.	
	XML o csv).	
	Tale operazione dovrà avvenire preferibilmente esponendo un	
	url interrogabile dall'Agenzia.	
	I file dovranno contenere anche gli indicatori già oggi ela-	
	borati e messi a disposizione da GTT, con l'aggiunta delle	
	informazioni relative a:	
	- corse effettuate per ogni linea	
	- chilometri percorsi per ogni linea	
	- numero di veicoli impegnati e tempo di giro per ogni	
	linea e per ogni fascia oraria;	
	- la velocità commerciale, la disponibilità e la regola-	
	rità del servizio effettuato (regolarità del servizio	
	a intervallo e puntualità dei servizi ad orario) per	
	ciascuna singola linea e per fasce orarie;	
	- il numero dei passeggeri saliti o numero validazioni	
		- 13 -

	per singola corsa (contemporaneamente all'avvio del	
	BIP).	
	- In ogni caso il concessionario si obbliga a dare evi-	
	denza delle formule utilizzate per il calcolo dei sud-	
	detti indicatori."	
	Articolo 5 - Modifiche all'art. 28 del contratto	
	1. L'art. 28 del contratto è sostituito dal seguente:	
	"1 (<u>Modifiche a valenza contrattuale</u>)	
	1.1 Il PE può essere modificato su semplice iniziativa	
	dell'Agenzia per la Mobilità, sentito il concessionario e va-	
	lutate le eventuali esigenze organizzative di quest'ultimo. I	
	servizi oggetto del presente contratto potranno essere ripro-	
	grammati ed integrati anche con servizi afferenti l'area me-	
	tropolitana di Torino non ricompresi nel presente contratto.	
	1.2.Ogni modifica non temporanea alle linee - vale a dire di	
	durata superiore a trenta giorni per le linee automobilisti-	
	che e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranvia-	
	rie - alla lunghezza delle linee, al numero delle corse si	
	traduce in variazione della produzione contrattuale, dà luogo	
	a variazione del PE e assume valenza contrattuale.	
	1.3 Le modifiche non temporanee devono essere approvate e au-	
	torizzate dall'Agenzia per la Mobilità e genereranno, dalla	
	data indicata nell'autorizzazione, una compensazione nascente	
	(o cessante) sulla base delle compensazioni economiche unita-	
- 14 -		

	<i>rie di cui all'articolo 29.</i>	
	<i>1.4 Ogni modifica non temporanea (di durata superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per le linee automobilistiche e di durata superiore</i>	
	<i>ai 60 giorni per le linee tranviarie) del materiale rotabile</i>	
	<i>utilizzato su una linea e, contestualmente, della quantità di</i>	
	<i>corse atta a mantenere la capacità offerta oraria prescritta</i>	
	<i>per la linea darà luogo a variazione del PE e dovrà essere</i>	
	<i>portata ad approvazione preventiva da parte dell'Agenzia.</i>	
	<i>1.5 Nel caso di lavori straordinari interessanti</i>	
	<i>l'infrastruttura tranviaria di durata superiore ai 60 giorni,</i>	
	<i>tenuto conto dei costi fissi e del canone di infrastruttura,</i>	
	<i>le parti definiranno le modalità di gestione della linea e le</i>	
	<i>relative compensazioni contrattuali secondo le modalità pre-</i>	
	<i>viste all'art. 15 del contratto</i>	
	<i>1.6 Le modifiche a valenza contrattuale aventi durata defini-</i>	
	<i>ta nel tempo e autorizzate dall'Agenzia per la Mobilità de-</i>	
	<i>termineranno una variazione del corrispettivo contrattuale</i>	
	<i>corrispondente all'effettivo numero di giorni in cui hanno</i>	
	<i>avuto luogo. Nel caso in cui dette modifiche fossero intro-</i>	
	<i>dotte in via permanente, le variazioni di corrispettivo sa-</i>	
	<i>ranno determinate dall'Agenzia per la Mobilità sulla base del</i>	
	<i>calendario standard.</i>	
	<i>1.7 Costituiscono altresì modifiche contrattuali in aumento</i>	
	<i>e/o in diminuzione i servizi erogati in occasione di eventi</i>	
		- 15 -

	occasionali già ricompresi nel PE, nei limiti della produzio-	
	ne programmata e con riferimento a quella effettivamente ero-	
	gata.	
	1.8 Il Concessionario può richiedere variazioni al PE. Per	
	tale fine deve produrre tutta la documentazione necessaria a	
	consentire la verifica della fondatezza della richiesta, fer-	
	ma restando in capo all'Agenzia per la Mobilità l'esclusiva	
	competenza in merito alla valutazione e all'eventuale auto-	
	rizzazione delle variazioni richieste. Le modifiche non auto-	
	rizzate, oltre a non dare diritto a variazione dei corrispet-	
	tivi, sono vietate e sanzionabili.	
	1.9 Per le modifiche a valenza contrattuale contemplate nel	
	presente articolo il Concessionario è obbligato a prestare il	
	servizio alle condizioni del presente contratto nei limiti	
	previsti dal precedente articolo 2 in aumento.	
	1.10 L'Agenzia per la Mobilità, qualora il soggetto conces-	
	sionario, reiteratamente, non provveda a dare esecuzione alle	
	variazioni di servizio disposte e autorizzate, ferma restando	
	la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18	
	nonché di revocare l'affidamento ai sensi dell'art. 19, si	
	riserva di attuare le procedure necessarie per garantire	
	l'erogazione di tale servizio (anche avvalendosi di altre im-	
	prese e rivalendosi sul Concessionario per le maggiori spese	
	eventualmente sostenute).	
- 16 -		

	2. (<u>Modifiche a carattere gestionale</u>)	
	2.1. Ogni modifica temporanea (di durata non superiore a	
	trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata non	
	superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) operata dal	
	Concessionario (comprese le variazioni di materiale rotabile	
	utilizzato) non ha valenza contrattuale, ma gestionale, e non	
	darà luogo a variazioni di corrispettivo pur generando tempo-	
	raneamente produzioni differenti rispetto a quelle previste	
	dal Programma di Esercizio: in ogni caso il Servizio erogato	
	dovrà essere il più aderente possibile a quanto previsto dal	
	programma di Esercizio, in particolar modo riguardo	
	all'estensione del servizio, alle corse effettuate e alla ca-	
	pacità offerta.	
	2.2 Le variazioni gestionali sono comunicate in rendiconti	
	mensili sulla base delle informazioni richieste ai sensi	
	dell'art.26 del contratto.	
	2.3 Il degrado di velocità commerciale può dare luogo a tem-	
	poranee variazioni di produzione, dal momento in cui inter-	
	vengono sino alla riprogrammazione delle linee interessate.	
	Esse comunque, pur avendo effetto sulla quantità di risorse	
	necessarie al servizio, non hanno in linea di principio ef-	
	fetto contrattuale e non danno luogo a variazioni di corri-	
	spettivo.	
	2.4 In considerazione del fatto che consistenti variazioni	
		- 17 -

	non temporanee di velocità commerciale relative all'intero	
	sistema oggetto del contratto possono modificare il rapporto	
	di copertura dei costi da parte dei ricavi e dei corrispetti-	
	vi, il Soggetto concessionario, qualora il sistema di monito-	
	raggio evidenzi una variazione di velocità commerciale	
	dell'intero sistema su base mobile annua superiore a 0,5	
	km/ora potrà chiedere in corrispondenza alla redazione del	
	PPE per l'anno seguente una variazione percentuale delle com-	
	pensazioni economiche unitarie pari alla differenza tra la	
	variazione di velocità commerciale registrata come sopra spe-	
	cificato e 0,5 ¹ .	
	2.5 L'insieme delle variazioni gestionali (sommando quelle	
	positive e quelle negative) darà luogo alla fine di ogni anno	
	contrattuale a un montante di produzione in veicoli*km che	
	non dovrà superare il valore di 1,5% in più o in meno rispet-	
	to al valore di produzione risultante dal PE approvato.	
	Le eventuali variazioni gestionali eccedenti il predetto li-	
	mite dello 1,5% saranno considerate variazioni contrattuali e	
	trattate ai sensi del precedente punto 1.	
	3. L'Agenzia per la Mobilità si riserva la possibilità di in-	
	dividuare, d'intesa con il soggetto concessionario, le varia-	

	¹ Es.: $V_C \text{ sistema, anno } 1 = 17,22 \text{ km/ora}$; $V_C \text{ sistema, anno } 2 = 16,34 \text{ km/ora}$ (valo- ri in media mobile annua)	
	➔ variazione (anno2 vs. anno1) = $16,34 - 17,22 = -0,88 \text{ km/ora}$	
	➔ eccedenza rispetto al valore di 0,5 = $0,88 - 0,5 = 0,38$	
	➔ variazione di corrispettivo richiedibile = $+ 0,38\%$	
- 18 -		

	zioni da apportare al Programma di Esercizio al fine di ri-	
	condurre il montante di produzione eventualmente eccedente il	
	rapporto di cui al precedente comma nei termini ivi previsti.	
	4. Il soggetto concessionario è obbligato a comunicare all’	
	Agenzia per la Mobilità qualsiasi sospensione o variazione di	
	esercizio temporanea entro il giorno stesso o, in caso di	
	comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo	
	successivo, a tramite posta elettronica certificata.	
	5. La diminuzione di produzione causata da scioperi può esse-	
	re utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le varia-	
	zioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi	
	aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produ-	
	zione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiun-	
	tivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi e nei	
	limiti di cui al precedente comma 2 (Modifiche a carattere	
	gestionale)”	
	2. Le modifiche al PE introdotte su semplice iniziativa	
	dell’Agenzia per la Mobilità ed aventi valenza contrattua-	
	le sono disposte nel limite annuo del 5% della produzione	
	stimata per ciascuna delle tipologie di servizi, così come	
	indicate al precedente articolo 2 delle presente appendice	
	contrattuale.	
		- 19 -

	Articolo 6 - Costituzione del Comitato di gestione	
	del contratto con riferimento alla Sezione II	
	1. E' introdotto il seguente art. 38 bis rubricato "Comitato	
	di gestione del contratto con riferimento alla Sezione	
	II":	
	"1. Al fine di facilitare la gestione del contratto relativa-	
	mente alla Sezione II, è costituito il "comitato tecnico di	
	gestione del contratto - servizio di tpl urbano e suburbano".	
	2. Il comitato ha funzione di assistenza alle parti contrat-	
	tuali (soggetto concessionario e Agenzia per la Mobilità)	
	nella gestione e monitoraggio permanente dei servizi.	
	3. Le funzioni di segreteria del comitato e il relativo onere	
	sono a carico dell'Agenzia per la Mobilità. La partecipazione	
	ai lavori del comitato non comporta riconoscimento di compen-	
	si (o gettoni di presenza).	
	4. I compiti del comitato riguardano nello specifico:	
	- criticità rilevanti manifestatesi in merito al rispetto	
	del Piano d'esercizio (quali, ad esempio, discordanze	
	relative a percorsi, fermate, orari e frequenza di ef-	
	fettuazione delle corse, ovvero mancata effettuazione o	
	errata rendicontazione delle corse);	
	- mancati adempimenti correlati alla gestione delle modi-	
	fiche delle condizioni contrattuali (in relazione, ad	
	esempio, alla tempistica di adeguamento del Piano	
- 20 -		

	<i>d'esercizio, a fronte di modifiche autorizzate</i>	
	<i>dall'ente concedente);</i>	
	<i>- rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative del "parco autobus" impiegato nei servizi in concessione, con particolare riferimento agli esiti delle</i>	
	<i>verifiche relative allo stato di manutenzione/funzionamento delle dotazioni funzionali dei veicoli</i>	
	<i>(impianto climatizzazione, pedane disabili, impianto audio-video, ecc.);</i>	
	<i>- attività di monitoraggio dei "fattori di qualità" del sistema e valutazione degli eventuali scostamenti dai</i>	
	<i>valori standard minimi contrattuali definiti;</i>	
	<i>- eventuali attività di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, secondo quanto previsto dagli obiettivi di miglioramento definiti dalla "Carta della qualità dei servizi" e/o dalle risultanze delle indagini di "Customer</i>	
	<i>Satisfaction" messe a disposizione da parte del soggetto concessionario;</i>	
	<i>- mancata/errata/incompleta trasmissione all'Agenzia per la mobilità di specifica documentazione informativa prevista dal contratto (es. ricavi da traffico, calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza, costi aziendali, aggiornamento "parco autobus", ecc.);</i>	
		- 21 -

	- stato di attuazione ed avanzamento del "programma di manutenzione" e del "programma di pulizia" dei veicoli,	
	come definiti dal soggetto concessionario, ed analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte dall'ente concedente in merito alle verifiche relative alla pulizia e stato di conservazione/funzionalità dei veicoli;	
	- quantificazione dell'ammontare delle eventuali penali, nei limiti di quanto riportato nel contratto;	
	- quantificazione delle variazioni delle compensazioni economiche per le eventuali variazioni di produzione dei servizi;	
	- eventuali altri adempimenti correlati con la gestione del contratto e/o con il monitoraggio del servizio in affidamento.	
	5. Il comitato, formalmente costituito adotta un regolamento di funzionamento.	
	6. In occasione di ogni riunione del comitato deve essere redatto un verbale, nel quale devono essere indicati:	
	- Luogo, ora di inizio e termine;	
	- Ordine del giorno della seduta;	
	- Nominativo degli intervenuti;	
	- Estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dai rappresentanti designati;	
- 22 -		

	- <i>Resoconto sintetico della discussione, delle attività</i>	
	<i>svolte e delle decisioni prese, con eventuali annota-</i>	
	<i>zione delle osservazioni delle parti."</i>	
	Articolo 7 - Spese contrattuali e di registrazione	
	1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e regi-	
	strazione dell'appendice contrattuale sono a totale carico	
	del soggetto concessionario.	
	2. Agli effetti fiscali la presente appendice contrattuale	
	sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 trat-	
	tandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad	
	I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.	
	Torino, lì _____	
	Per il Concessionario	Per l'Agenzia per la Mobili-
		tà
	_____	_____
	(dott. Roberto Barbieri)	(ing. Cesare Paonessa)
		- 23 -